

CONVENZIONE ex art. 56 d.lgs 117/2017 per la realizzazione di progettualità nell'ambito del DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze da sostanze legali)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra

1) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale soggetto delegato dal Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'**Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina** con sede legale in Trieste alla via Costantino Costantinides n. 2, dove domicilia per la carica, C.F./P.I. 01337320327, indirizzo PEC asugi@certsanita.fvg.it ed autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto tra l'altro giusto decreto n. ____ dd. _____._____(di seguito anche ASUGI o Azienda);

E

2) il dott. _____ che interviene nella presente scrittura privata non in proprio bensì quale legale rappresentante *pro tempore* dell'**Associazione** _____, con sede in _____ alla via _____ n. __, C.F. _____, indirizzo PEC: _____ debitamente autorizzato alla presente sottoscrizione (di seguito anche Associazione);

PREMESSO CHE

1) ai sensi del DPCM 12.01.2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 502/1992" e dei relativi allegati, il Servizio Sanitario Nazionale assicura i Livelli Essenziali di Assistenza tra i quali figurano quella sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche (artt. 28 e 35), nella dimensione territoriale, semiresidenziale e residenziale;

2) in relazione alle sopra individuate attività e pur permanendo la competenza dell'ASUGI in merito alla loro effettuazione, ai sensi del comma 1, art. 10 della LR FVG 12.12.2019, n. 22, viene precisato come, "*Ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati è aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il servizio sociale dei comuni territorialmente competente e con gli enti del Terzo settore coinvolti*";

3) con decreto n. ____ dd. _____.2023 ha approvato il "Regolamento sui rapporti e forme di coinvolgimento degli Enti del terzo settore", disciplinando nello specifico le modalità tramite cui la medesima Azienda può sottoscrivere convenzioni con Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di cui all'art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117 al fine della realizzazione di specifiche progettualità per lo svolgimento di attività integrative complementari o di supporto ai servizi pubblici istituzionali dell'Azienda sanitaria;

5) l'ASUGI ha definito un quadro progettuale volto a realizzare il coinvolgimento delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale in specifiche attività ed in chiave integrativa e complementare rispetto alle attività già istituzionalmente garantite dall'ASUGI nell'ambito del mandato assolto dal DAI Dipendenze e Salute Mentale - Area Dipartimentale Dipendenze (dipendenze da sostanze legali);

6) con decreto n. ____ dd. _____.2023, l'ASUGI ha dato avvio ad un procedimento volto ad individuare una Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione sociale per la

stipula di una Convenzione, ex art. 56 del d.lgs. 03.07.2017, n. 117, per la realizzazione della progettualità sub 5);

7) con decreto n. ____ dd. __. __. ____, l'ASUGI ha individuato l'Organizzazione di Volontariato e/o Associazione di Promozione Sociale con cui stipulare la presente convenzione, secondo lo schema di cui al dec. n. ____/2023 cit.;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1 – Oggetto

Oggetto della convenzione è la partecipazione attiva dell'Associazione nella gestione e nell'organizzazione delle attività delle residenze intermedie per alcolisti (RIPA) e dei percorsi di presa in carico dell'utenza affetta da dipendenze comportamentali e/o da sostanze legali in cura presso le Strutture dell'Area Dipartimentali Dipendenze, al fine di supportare, in stretta collaborazione con gli operatori del Servizio, gli utenti e le loro famiglie nel percorso di abilitazione e ri-abilitazione.

Obiettivo della collaborazione è la promozione della salute e prevenzione, il reinserimento familiare e sociale, l'abilitazione e la ri-abilitazione, il supporto nella cura della sfera personale e dei percorsi di cura, la riacquisizione di autonomia, l'empowerment e il benessere nell'ambito del proprio progetto di vita.

ART. 2 - Destinatari delle attività

Le attività saranno rivolte a:

1. persone con problemi/patologie legate alla alcoldipendenza, al tabagismo e al gambling in carico alle Strutture dell'Area dipartimentale dipendenze con progetti terapeutici/riabilitativi individuali;
2. loro familiari e caregivers;
3. gruppi appartenenti ad altri target specifici;
4. popolazione generale.

ART. 3 – Referenti dell'attività

Sono referenti del Progetto:

- per l'ASUGI: il Direttore dell'area dipartimentale dipendenze o suo delegato all'uopo individuato:
- per l'Associazione:

ART. 4 – Attività

L'attività che dovrà essere garantita dalla ODV/APS si articola nelle seguenti tre macroaree:

- a. collaborazione nella co-gestione delle Residenze Intermedie per Alcolisti (RIPA), strutture che ospitano alcolodipendenti di ambo i sessi con situazioni di grave vulnerabilità sociosanitaria, che hanno concluso il trattamento e che, superata la fase più critica della disintossicazione, necessitano di un programma personalizzato di reinserimento abitativo e sociolavorativo, volto alla riacquisizione dei livelli di autonomia individuati e concordati nel progetto individualizzato. La convivenza nella residenza "protetta" dovrà costituire una risposta di passaggio, in vista di una successiva realtà abitativa autonoma. Ogni inserimento verrà

valutato dall'équipe della citata struttura aziendale, che definirà un'ipotesi di progetto educativo - riabilitativo con i singoli ospiti;

- b. collaborazione nella co-gestione delle strutture dipartimentali che assicurano attività di tipo educativo, abilitativo e di supporto nella sfera della promozione della salute e della cura personale per la risposta ai bisogni primari e alla gestione della quotidianità, del reinserimento familiare e sociale, del sostegno durante i percorsi volti alla ri-acquisizione di autonomia e benessere in situazioni di disagio psico-fisico, anche grave, correlato al consumo, al policonsumo e alla dipendenza (alcol, tabacco e gambling), nonché riconducibili a patologie gravi correlate allo stato di alcoldipendenza;
- c. integrazione e valorizzazione dell'offerta del Servizio con attività di accompagnamento, supporto personalizzato, counseling, gruppi di auto mutuo aiuto, orientamento nella rete dei servizi dipartimentali, aziendali e territoriali per utenti con problematiche associate ad alcol, tabacco e gambling.

Nell'ambito delle citate macroaree, l'ODV/APS dovrà garantire le attività di:

- a. co-gestione delle RIPA, assicurando: a) supporto socio-relazionale (relazioni familiari e interpersonali, con gli interlocutori del mondo del lavoro e del contesto di vita); b) supporto educativo (cura di sé, corretta alimentazione, attività formative e culturali, ecc.), dentro l'abitazione e sul territorio; c) supporto psicoterapeutico individuale e di gruppo, al fine di consolidare il programma di disintossicazione, potenziare le risorse personali e prevenire le ricadute; d) supporto graduale nelle attività di gestione e mantenimento dell'abitazione, in vista della dimissione dall'alloggio e del rientro/ingresso in una casa privata;
- b. accoglienza ed ascolto nei diversi setting;
- c. supporto all'utenza in coerenza con quanto previsto nei singoli progetti di presa in carico personalizzata, nonché ai familiari coinvolti;
- d. accompagnamento in caso di interventi sanitari e/o sociali e per attività di tipo riabilitativo (lavorative, di studio, di socializzazione e soggiorni terapeutici), con mezzi pubblici, privati e/o messi a disposizione dall'ASUGI qualora necessari;
- e. supporto della persona, con la promozione dei rapporti relazionali, dell'autosufficienza, della cura di sé, della domiciliarità e dell'abitare;
- f. promozione e facilitazione per favorire relazioni solidali, empowerment, percorsi di consapevolezza nel riconoscimento delle potenzialità/attitudini/capacità, conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto, acquisizione di conoscenze e strumenti per esercitare i diritti/doveri di cittadinanza, sviluppo di reti sociali di supporto, anche di carattere informale, capaci di concretizzare effettivi percorsi di protagonismo e di autonomia;
- g. reinserimento sociale di tipo culturale, sportivo, ricreativo e formativo;
- h. promozione di progetti di prevenzione, partecipazione e formazione degli utenti e dei familiari, privilegiando attività idonee a promuovere capacità espressive, di comunicazione e di socializzazione;
- i. partecipazione ad attività ed a progetti specifici in tema di prevenzione e riduzione dei rischi;
- j. partecipazione al lavoro di sviluppo di comunità promosso dall'ASUGI, operando in sinergia con le risorse formali ed informali presenti nelle diverse aree distrettuali della città, al fine di accrescere la conoscenza e la sensibilità della popolazione generale sui temi specifici della dipendenza;
- k. raccolta dei dati inerenti alle attività svolte secondo le direttive impartite dal Direttore dell'Area dipartimentale dipendenze o suoi delegati nel rispetto delle normative vigenti in tema di tutela dei dati personali e riservatezza e partecipazione e collaborazione a progetti di valutazione secondo modalità concordate.

Inoltre le ODV/APS dovranno provvedere alla messa a disposizione e/o all'acquisto di:

- materiale di cancelleria, materiale didattico o relativo ad attività ricreative, educative, di laboratorio;

- materiale necessario allo svolgimento delle attività integrative presso la sede del Servizio, la RIPA e le diverse articolazioni dell'Area dipartimentale ed alla gestione delle progettualità implementate in modo concordato con tali struttura;
- risorse relative all'accompagnamento degli utenti, per rispondere a bisogni della persona previsti dai piani terapeutici individuali e/o per bisogni primari fruibili direttamente dall'utenza;
- risorse necessarie all'organizzazione di eventuali progettualità di socializzazione e ricreative, di interventi di prevenzione a gruppi target o alla popolazione generale;
- risorse per la compartecipazione ad eventi destinati a gruppi target e/o alla popolazione generale con spese relative all'organizzazione nonché costi dei relatori coinvolti in eventi formativi

ART. 5 - Sedi e articolazione oraria dell'attività

Fatti salvi i limiti previsti dal quadro economico, il personale volontario e/o dipendente e quello rappresentato dai collaboratori della ODV/APS, la cui presenza dovrà essere garantita nella misura di almeno 185 ore settimanali, si integrerà funzionalmente con le équipes multidisciplinari del Servizio, assicurando la presenza presso le seguenti sedi:

- S.S. Dipendenze Comportamentali e da Sostanze Legali: via De Ralli 5 - Trieste;
- Residenze Intermedie per Alcolisti (RIPA): sedi di via Pasteur - Trieste (n. 9 interno 11 e n. 19 interno 17, due gruppi appartamento protetti, in uno stabile ATER);
- Comunità Semiresidenziale: via Pindemonte, 13 - Trieste;
- Centro di Promozione della Salute e SSD Consumi e dipendenze giovanili: Androna degli Orti, 4/2 – Trieste;
- Ulteriori sedi/luoghi territoriali identificati nel corso delle progettualità specifiche relative a gruppi target/popolazione generale, anche extra-provinciali.

La presenza viene prevista, in accordo con i Referenti dell'Area dipartimentale dipendenze, negli orari di apertura al pubblico. Per eventuali progettualità territoriali ed in occasione di eventi speciali, co-progettati e/o congiuntamente concordati, verrà richiesta la disponibilità della presenza del personale anche in fascia oraria festiva e/o notturna.

ART. 6 - Impegni dell'ASUGI

L'ASUGI si impegna, anche per il tramite della Direzione dei Servizi Sociosanitari, a:

- concorrere alla visibilità dell'iniziativa attraverso l'opportuna diffusione del Programma delle attività convenzionate;
- assicurare la collaborazione necessaria nelle diverse fasi progettuali, quali quella di programmazione, coordinamento e verifica dei programmi di attività, monitoraggio e verifica dell'andamento;
- fissare le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di reciproca consultazione periodica fra le parti;
- consentire l'accesso e l'utilizzo degli spazi/attrezzature messi a disposizione.

ART. 7 – Impegni dell'Associazione

La ODV/APS deve:

- assicurare le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della presente Convenzione;
- nel caso di progetto che richieda l'accesso di operatori dell'Associazione in ambito ospedaliero, garantire, per ciascun operatore, il certificato vaccinale o il dosaggio anticorpale in relazione alle seguenti patologie: epatite B, morbillo-parotite-rosolia, varicella, vaccinazione antinfluenzale nel periodo stagionale, vaccinazione anti-Covid 19, ulteriori vaccinazioni che dovessero essere necessarie per impedire la propagazione di malattie altamente contagiose, un test Mantoux non anteriore a 12 mesi (o test Interferon-Gamma-TIG);
- ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", approvato con decreto n. 50 dd. 30.01.2017, che dichiarano di conoscere e accettare;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, di non impiegare, come dipendenti o professionisti, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l'allora ASUITS (per l'area giuliana) o l'allora AAS n. 2 "Bassa Friulana – Isontina" (per l'area isontina) persone che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per le predette Aziende sanitarie;
- mantenere le coperture assicurative per tutto il periodo oggetto di eventuale convenzione;
- svolgere tutte le attività in raccordo con il Referente aziendale, segnalando al medesimo qualsiasi criticità e/o variazione che dovesse emergere;
- trasmettere al Referente aziendale del Programma, prima dell'inizio dell'attività convenzionata, dell'elenco nominativo degli operatori partecipanti a qualunque titolo al Programma medesimo, con indicazione del ruolo, della tipologia dell'attività svolta, nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento dell'attività da convenzionare;
- trasmettere al Referente aziendale pro tempore la rendicontazione e i relativi moduli delle presenze, nonché le relazioni sulle attività che dovessero essere richieste, con le scadenze sopra specificate.

ART. 8 - Verifiche sull'esecuzione dell'attività

La valutazione del fabbisogno ed il monitoraggio di quanto avviato verranno effettuati a cura del Referente aziendale con incontri periodici finalizzati, con verifica dello stato di attuazione dell'attività complessiva posta in essere.

L'Associazione è tenuta a presentare relazioni sull'attività svolta e relative rendicontazioni (alle scadenze di cui all'art. 11), con specifico riferimento alle persone coinvolte, al fine di garantire il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse relative alla progettualità in atto.

L'ASUGI avrà la facoltà ed il diritto di rilevare e di ricusare quanto non ritenuto idoneo.

L'ASUGI, nel caso in cui il servizio non corrisponda a quanto previsto dalla presente convenzione, si asterrà dal fare alcuna osservazione diretta ai volontari ed ai collaboratori dell'Associazione, rivolgendo le osservazioni, verbalmente o per iscritto, al Presidente della stessa, che provvederà a chiarire e dirimere le eventuali contestazioni.

È costituito un gruppo tecnico di valutazione composto dai responsabili delle diverse strutture aziendali coinvolte nelle attività e dal Presidente dell'Associazione (o suo delegato), che periodicamente avrà cura di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività, gli aspetti di merito, il grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di individuare eventuali criticità e definire concordemente le opportune azioni correttive e/o migliorative.

ART. 9 – Durata

La convenzione avrà durata di un anno dalla sottoscrizione.

A discrezione dell'ASUGI, a fronte di una positiva valutazione di merito, la convenzione potrà essere rinnovata e/o prorogata per un ulteriore anno, con atto formale, secondo la normativa vigente, alle medesime modalità e condizioni.

Sono, in ogni caso, fatte salve le attività svolte nelle more della sottoscrizione del presente atto convenzionale.

Al momento della sottoscrizione della presente convenzione, l'Associazione, dovrà specificatamente attestare, con le modalità di cui al D.P.R n. 445/2000 e s. m. ed i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ex art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s. m. ed i.

ART. 10 – Recesso, rinuncia e risoluzione

Le Parti si riservano, reciprocamente, il diritto di recedere motivatamente, dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R o via PEC.

La presente convenzione sarà, inoltre, risolta nei seguenti casi:

1. per inadempienze o manchevolezze nella conduzione dell'attività oggetto della convenzione, riscontrate e documentate;
2. inefficienza nell'attività oggetto della presente convenzione;
3. per colpevole infrazione delle clausole la cui osservanza è prevista da norme di legge o dagli articoli della presente convenzione, a pena di risoluzione del rapporto convenzionale.

Nei casi di recesso/risoluzione, l'Associazione non potrà accampare pretese di sorta, impregiudicata restando l'azione di rivalsa da parte dell'ASUGI per eventuali danni e disservizi cagionati all'ASUGI medesima.

ART. 11 – Compartecipazione economica

Per la realizzazione delle attività da convenzionare, potrà essere riconosciuta, previa presentazione di idonea documentazione contabile a rendicontazione degli oneri sostenuti, una compartecipazione economica fino all'importo massimo di Euro 159.000,00 - (centocinquantanovemila,00 -) per annualità ed erogata secondo le seguenti scadenze:

- acconto pari ad Euro 36.500,00. – (trentaseimilacinquecento/00) al momento della sottoscrizione della Convenzione;
- rimborso delle spese sostenute con cadenza bimestrale, previa attività di rendicontazione e successive verifiche positive.

Le spese ammissibili a compartecipazione economica sono solo quelle effettivamente sostenute e documentate le quali siano:

- indispensabili e direttamente riconducibili ad operazioni connesse con le attività oggetto della progettualità in atto;
- materialmente effettuate e contabilizzate, ossia devono essere state effettivamente pagate e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità alle disposizioni normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia;
- giustificate, esclusivamente per spese di ammontare inferiore o pari ad Euro 30,00.-, con semplici scontrini fiscali. Per tutti gli altri importi di ammontare superiore sono ammessi quali

documenti giustificativi della spesa solo fatture quietanzate o documento equivalente intestato agli Enti o scontrini fiscali i quali provino che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario del finanziamento (cd. "scontrino parlante") e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato;

- riferibili temporalmente e materialmente sostenute nel periodo di effettiva realizzazione dell'attività progettuale;
- di ammontare non superiore a quanto effettivamente speso e rendicontato e comunque nei limiti stabiliti dall'atto di avvio del procedimento o successivo atto relativo al singolo rapporto con l'ASUGI;
- regolarmente rendicontate con le scadenze sopra specificate nel rispetto dell'art. 43 della LR FVG 20.03.2000, n. 3 (elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo da parte dell'ASUGI) e corredate da apposita relazione sull'attività svolta e dai moduli delle presenze del personale a pagamento e dei volontari dai quali sia garantita l'evidenza degli elementi che seguono:
 - nome e cognome;
 - profilo professionale/tipologia di attività svolta (per il solo personale a pagamento);
 - ore e luogo dell'attività svolta;
 - quantificazione dell'ammontare della remunerazione afferente il periodo oggetto di rendicontazione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese rientranti nelle seguenti categorie:

1. spese per volontari:
 - a. rimborsi spese a volontari;
 - b. costi relativi alle coperture assicurative;
2. spese per risorse umane a pagamento indispensabili a qualificare l'attività:
 - a. costi per personale dipendente;
 - b. costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
 - c. costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa;
3. spese per attrezzature e locali:
 - a. affitto di locali e spazi;
 - b. noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali (eventuale raccordo con limite sotto previsto);
 - c. spese di gestione e funzionamento: spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature (piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
 - d. spese di coordinamento e diffusione: spese per stampe di materiali di diffusione ecc.
4. spese che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie né in quelle considerate inammissibili.

Spese non ammissibili:

- le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, etc), superiori a Euro 516,46.- per singolo bene;
- le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;
- le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro soci;
- i rimborsi spese forfettari;
- le spese relative ad interventi strutturali;
- le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività;
- costi sostenuti per il personale dipendente, collaboratori esterni e/o apporto mediante acquisizione di servizi qualora la ODV/APS non garantisca che almeno il 60% delle ore

complessive riconducibili al periodo di materiale rendicontazione sia svolto da personale volontario.

Nell'ipotesi in cui la documentazione, prodotta dall'Associazione, risultasse non completa rispetto a quanto sopra esplicitato o non conforme alla vigente normativa in materia di rendicontazione economica, l'ASUGI procederà ad erogare la compartecipazione economica sino alla cifra debitamente rendicontata oppure all'eventuale recupero, se del caso, su quanto già corrisposto in acconto.

Qualora non risultassero allegati ai rendiconti i documenti comprovanti quanto indicato al presente articolo, la corresponsione del rimborso spese sarà sospesa fino alla ricezione di quanto richiesto, con conseguente interruzione dei termini di pagamento.

Nel caso in cui il valore dell'importo chiesto a titolo di rimborso sia inferiore all'acconto erogato, l'Associazione dovrà restituire l'eccedenza risultante da quanto percepito e quanto effettivamente rendicontato.

ART. 12 – Assicurazioni

L'Associazione è l'unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell'ambito del Progetto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali.

L'Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all'ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l'ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti.

All'uopo, l'Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto della convenzione, ferma restando l'intera responsabilità della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

L'ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell'attività svolta.

L'Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all'attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell'Associazione produrre all'ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo.

L'Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l'ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori.

Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell'Associazione, comporteranno l'esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

L'ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell'esercizio delle attività svolte dall'Associazione convenzionata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l'ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile.

Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell'Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall'ASUGI, l'Associazione dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l'utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l'ASUGI da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall'ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l'Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L'eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile del DDD.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell'avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l'eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 13 – Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione

L'Associazione si impegna a mettere a disposizione un numero congruo di operatori a vario titolo, impiegati all'interno dei diversi settori operativi dell'Associazione stessa, da destinare alle attività oggetto della convenzione, conferendo la propria esperienza specifica, maturata nell'ambito.

La presenza di operatori messi a disposizione dall'Associazione deve essere garantita nella misura di almeno 185 ore settimanali.

L'Associazione dovrà impiegare sia volontari sia operatori di sicura moralità, che osservino diligentemente le disposizioni organizzative dell'ASUGI, di età non inferiore agli anni 18, impegnandosi, nel contempo, a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'ASUGI medesima.

Gli operatori dell'Associazione devono, inoltre, risultare idonei allo svolgimento delle attività, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia ed essere in regola per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, in relazione alle attività effettivamente svolte.

L'Associazione ha, comunque, la facoltà di assumere lavoratori dipendenti e/o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Prima dell'inizio dell'attività convenzionata, l'Associazione ha l'obbligo di trasmettere al Referente dell'ASUGI l'elenco dei volontari, con indicazione della tipologia dell'attività svolta nonché - eventualmente - del personale dipendente e dei collaboratori necessari per l'espletamento

dell'attività medesima, con l'obbligo di comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta nel corso della vigenza del presente atto convenzionale.

Nel caso in cui l'Associazione assuma lavoratori dipendenti o si avvalga di prestazioni di lavoro autonomo, si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

L'Associazione è l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti dei propri operatori e s'impegna, formalmente, ad adempiere a tutti gli obblighi di legge e normative contrattuali disciplinanti i rapporti di lavoro ed, in particolare, a tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché a rispettare la normativa in materia di lavoratori extracomunitari.

Dovrà, in ogni caso, predisporre e controllare che le attività oggetto del rapporto convenzionale vengano svolte nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed ogni altra disposizione, ai fini della tutela dei lavoratori.

L'ASUGI ha, comunque, facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia della convenzione all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., l'Associazione, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, dovrà attestare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'allora Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (per l'area giuliana) o l'allora Azienda per l'Assistenza n. 2 "Bassa Friulana Isontina" (per l'area isontina), nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 14 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano ad ottemperare ad ogni prescrizione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. ed i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), come adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed alle indicazioni e linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La normativa nazionale deve essere applicata in raccordo con il Regolamento UE 2016/679 cit. per le parti non in conflitto con il medesimo. Le parti si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni che possano assumere dalla presente convenzione, secondo quanto fissato dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano, altresì, in relazione alla attività di trattamento di dati oggetto della presente convenzione, ad adottare ogni più opportuna misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Il legale rappresentante dell'Associazione con apposito successivo atto, previa valutazione di impatto effettuata per il tramite del DPO aziendale, è nominato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Responsabile del Trattamento di dati personali di titolarità dell'Azienda per i dati che tratterà per conto dell'ASUGI, in occasione delle attività convenzionali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle istruzioni impartite con l'atto di nomina, che sarà sottoscritto contestualmente alla firma del presente atto, protocollato e conservato agli atti; detto legale rappresentante si impegna a formare, impartendo adeguate istruzioni operative nonché a nominare "autorizzati al trattamento" tutti gli operatori e i soggetti comunque impegnati, sotto la sua responsabilità, nell'esecuzione dell'attività per conto dell'ASUGI.

ART. 15 – Codice di comportamento

L'Associazione si impegna ad ottemperare agli obblighi di condotta, previsti dal "Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62", che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 16 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'ambito della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

ART. 17 – Spese

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente atto, sono a carico dell'Associazione.

La presente convenzione è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 e s. m. ed i. e dal pagamento dell'imposta di ex art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017 cit.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. ed ii., con oneri a carico della parte richiedente.

Trieste,

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina

- -

Per l'Associazione

- -

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA
CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F
DATA FIRMA: 06/12/2023 16:21:32
IMPRONTA: AA0E54ADF4383BA8F056093C8D33CFD422AAD595DA3F1A155A7F0E38D27588E0
22AAD595DA3F1A155A7F0E38D27588E078D25FDC5F3BDB860039689D21B3090A
78D25FDC5F3BDB860039689D21B3090A8C1DF7641406B7F2A43935FD4D46FAD7
8C1DF7641406B7F2A43935FD4D46FAD71DACDD20FEF1C57BCD1BAEBC60A1736A

NOME: EUGENIO POSSAMAI
CODICE FISCALE: PSSGNE59M27C957L
DATA FIRMA: 06/12/2023 16:39:02
IMPRONTA: 4D5C9FD6B362E260E3B0E31C0B6D8457A1B5FC27B25BD5E5C83C66E6149281B0
A1B5FC27B25BD5E5C83C66E6149281B08F4CDC8974F6845DAA607BFFF5851D02
8F4CDC8974F6845DAA607BFFF5851D02C9A5847F4C826AA76A270CC1D080B09B
C9A5847F4C826AA76A270CC1D080B09B8D429543B86D8463CF3860E25810B4F8

NOME: ANDREA LONGANESI
CODICE FISCALE: LNGNDR61R19A547T
DATA FIRMA: 06/12/2023 16:51:18
IMPRONTA: 0598A09A274CBC6CD640BB7E91F0D91EAC56F3B7F27BE0560DCB8146EB023362
AC56F3B7F27BE0560DCB8146EB023362549AB29BDC52C138B5B20A3A8398C070
549AB29BDC52C138B5B20A3A8398C070475D573AC14926DA0B912F13087518AD
475D573AC14926DA0B912F13087518ADD26CD861175A7F0B195F6C3D27C6916A

NOME: MARILENA FRANCIOSO
CODICE FISCALE: FRNMLN57L54E098U
DATA FIRMA: 07/12/2023 09:00:06
IMPRONTA: 20305237B7480097992E98499F7737CAF0CBB8F21A508213DB01FC5215974AE4
F0CBB8F21A508213DB01FC5215974AE4A237CCD5FDF73B559AA3054F4B8C030F
A237CCD5FDF73B559AA3054F4B8C030F159B1B4E989E4868E07C26BB364C5245
159B1B4E989E4868E07C26BB364C52450EFAB6A5B7AC3E1FCEAE0CA5F9F7D123